

Digital Bros S.p.A.

Digital Bros
digital entertainment

*Procedura in materia di
internal dealing
di Digital Bros S.p.A.*

*Approvata dal Consiglio di
Amministrazione: 12 settembre 2017*

1. Premessa

In relazione a quanto previsto:

- (a) dalle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), che stabilisce gli obblighi di comunicazione alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”) e al pubblico di alcune operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) e da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definite);
- (b) dalle disposizioni di cui agli articoli 152-*sexies* ss. del regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), relative ad alcune operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) e da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definite) ed ai conseguenti obblighi informativi; e
- (c) dalla comunicazione CONSOB n. DME/6027054 del 28 marzo 2006 in relazione *inter alia* alle disposizioni sopra richiamate, per quanto tutt'ora applicabile;
- (d) dal Regolamento 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato;

il consiglio di amministrazione di Digital Bros S.p.A. (la “**Società**”) ha adottato la procedura in materia di *internal dealing* (la “**Procedura**”) già in data 23 dicembre 2002. Il consiglio di amministrazione, in data 13 settembre 2016 ha apportato modifiche ed integrazioni al fine di recepire le disposizioni di cui al Regolamento 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato. La procedura è stata da ultimo modificata in data 12 settembre 2017 per riflettere le modifiche introdotte con delibera Consob del 22 marzo 2017 n.19925.

2. Soggetti Rilevanti

Ai fini della presente Procedura, per “**Soggetti Rilevanti**” si intendono:

- (a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate¹ e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, come di volta in volta nominativamente individuati dal consiglio di amministrazione della Società o dal/dai soggetto/i da questo delegato/i; di tale individuazione sarà fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto (come di seguito definito);
- (c) ulteriori soggetti individuati dalla normativa pro tempore applicabile
- (d) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152-*sexies* comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (i Soggetti Rilevanti di cui alla presente lettera (d), gli “**Azionisti Rilevanti**”).

3. **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**

Per “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**” si intendono:

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui alla precedente lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera (a);
- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera (a); e
- (e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera (a).

4. **Fattispecie oggetto degli obblighi informativi e di comunicazione**

4.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 114, comma 7, del TUF e dell’articolo 152- *septies*, comma 2, del Regolamento Emittenti, la presente Procedura si applica alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio (le “**Operazioni**”), effettuate, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, aventi ad oggetto:

- (a) le azioni emesse dalla Società (le “**Azioni**”); o
- (b) gli strumenti finanziari collegati alle Azioni (gli “**Strumenti Finanziari**”), per tali intendendosi, ai sensi dell’articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti:
 - (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
 - (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
 - (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF²;
 - (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;

4.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 152-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti, non sono comunicate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7:

- (a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore pari a Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno. Successivamente a ogni comunicazione prevista nei successivi articoli 6 e 7, non saranno comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno. L'importo di Euro 20.000,00 (ventimila) sopra indicato è calcolato sommando le Operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. Per gli strumenti finanziari collegati derivati, l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti;
- (b) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
- (c) le Operazioni effettuate dalla Società e da società controllate dalla Società; e
- (d) le Operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento di cui all'articolo 152-*septies*, comma 3, lettera d), del Regolamento Emittenti, purché siano rispettate le condizioni ivi previste.

5. Il Soggetto Preposto e obblighi informativi (in generale)

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni ai sensi dell'articolo 152-*octies*, comma 5, del Regolamento Emittenti è individuato nel responsabile dell'Investor Relations Manager della Società (il "**Soggetto Preposto**").

- 5.1 Il Soggetto Preposto predispone ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e delle controllate rilevanti di cui al precedente articolo 2(c) e porta a conoscenza di tutti i Soggetti Rilevanti la presente Procedura, trasmettendo loro una copia della stessa.
- 5.2 I Soggetti Rilevanti rendono nota alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF.
- 5.3 All'atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione, conforme al modello Allegato 1 accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione al Soggetto Preposto tramite uno dei mezzi previsti nel successivo articolo 5.5.
- 5.4 Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni compiute dallo stesso e dalle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 a seconda dei casi, tramite, alternativamente:
 - (a) consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto presso la sede legale della Società; ovvero

- (b) trasmissione della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto a mezzo fax e/o via email (in formato pdf) al numero e indirizzo di posta elettronica riportati sul sito internet della Società nell'apposita sezione “*Internal Dealing*”.

55 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.

56 Nello svolgimento degli adempimenti connessi con la propria funzione il Soggetto Preposto si avvale della funzione affari societari o di altri soggetti appositamente incaricati dal Soggetto Preposto.

6. Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti

61 Salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.3, i Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti comunicano alla CONSOB (consob@pec.consob.it e posta elettronica procollo@consob.it indicando il destinatario *Ufficio Informazione Mercati* e l'oggetto *MAR Internal Dealing*) e alla Società (internaldealing@digitalbros.com) le informazioni relative alle Operazioni compiute da loro stessi e dalle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro 3 (tre) giorni di mercato aperto dalla data della loro effettuazione.

62 La Società pubblica le informazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti diversi di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

63 Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9, i Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla CONSOB relative alle Operazioni di cui al precedente articolo 6.1, previa stipula di apposito accordo con la Società. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti dovranno comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni effettuate dagli stessi o dalle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro 3 (tre) giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione, richiedendo che la comunicazione alla CONSOB venga effettuata dalla Società. A condizione che la Società abbia ricevuto le comunicazioni relative alle Operazioni entro tale termine, la Società provvederà ad effettuare la comunicazione alla CONSOB, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento delle informazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e comunque entro e non oltre il 3° (terzo) giorno di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione.

64 Le comunicazioni, dirette e indirette, alla CONSOB (ivi incluse quelle alla Società ai sensi del precedente comma), al pubblico e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB previste dal presente articolo 6 devono essere effettuate utilizzando lo schema e le modalità indicate nell'allegato 6 al Regolamento Emittenti, come eventualmente successivamente modificato e integrato, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

7. Obblighi informativi degli Azionisti Rilevanti

- 7.1 Salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.2, gli Azionisti Rilevanti comunicano alla CONSOB e pubblicano le informazioni relative alle Operazioni compiute da loro stessi e dalle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.
- 7.2 Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9, gli Azionisti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla CONSOB e per la pubblicazione delle informazioni relative alle Operazioni di cui al precedente articolo 7.1, previa stipula di apposito accordo con la Società. In tale ipotesi, gli Azionisti Rilevanti dovranno comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni effettuate dagli stessi o dalle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro la fine del 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione, richiedendo che le comunicazioni alla CONSOB e la pubblicazione vengano effettuate dalla Società. A condizione che la Società abbia ricevuto le comunicazioni relative alle Operazioni entro tale termine, la Società provvederà ad effettuare la comunicazione alla CONSOB e la pubblicazione, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento delle informazioni comunicate dagli Azionisti Rilevanti e comunque entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.
- 7.3 Le comunicazioni, dirette e indirette, alla CONSOB (ivi incluse quelle alla Società ai sensi del precedente comma) e al pubblico previste dal presente articolo 7 devono essere effettuate utilizzando lo schema e le modalità indicate nell'allegato 6 al Regolamento Emittenti, come eventualmente successivamente modificato e integrato, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Tali modalità sono pubblicate sul sito internet della Società.

8. Limitazioni al compimento di Operazioni (*blocking periods*)

- 8.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le Operazioni nei 30 (trenta) giorni precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare dati contabili di periodo della Società, salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo.
- 8.2 Non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma precedente gli atti di esercizio di eventuali *stock options* o di diritti di opzione relativi alle Azioni o agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle Azioni derivanti dai piani di *stock options*, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.
- 8.3 Il consiglio di amministrazione della Società può individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti, dandone immediata comunicazione a tali soggetti e al Soggetto Preposto. Il consiglio di amministrazione della Società può altresì sospendere l'applicazione dei divieti di cui al precedente articolo o derogarvi in caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato.

9. Inosservanza degli obblighi informativi

- 9.1 È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi loro imposti dalla presente

Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

- 9.2 L'eventuale accordo con la Società al fine dell'effettuazione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, i Soggetti Rilevanti sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Soggetto Preposto riceva le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 5.5, 6 e 7 e che le comunicazioni alla CONSOB e al pubblico siano effettuate tempestivamente.
- 9.3 L'ottemperanza alle disposizioni della presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti dall'obbligo di rispettare la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e quella inerente agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.
- 9.4 L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 7, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti è punibile ai sensi dell'articolo 193 del TUF. L'eventuale applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica la possibilità, per la Società, di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Procedura può comportare per i Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di società dalla medesima controllate la revoca per giusta causa dall'incarico. L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Procedura può comportare per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

10. Disposizioni finali

- 10.1 La presente Procedura è messa a disposizione sul sito internet della Società nell'apposita sezione "*Internal Dealing*".
- 10.2 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (i "**Dati Personali**") saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 10.3 La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal consiglio di amministrazione della Società. Il testo aggiornato dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Soggetti Rilevanti, nei modi previsti dal precedente articolo 10.1.

Allegato 1

**NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI CON ALLEGATO MODULO PER DICHIARAZIONE DI
PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING E DI
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E
DICHIARAZIONE DI PRESA DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA**

Egregio Sig. _____/ Gentile Signora _____ [indirizzo]

OPPURE

Spett.le [Denominazione della
società] [indirizzo]

Oggetto: **Comunicazione iscrizione nel Registro *Internal Dealing* ai sensi dell'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014**

Egregio Signore/Gentile Signora [inserire nominativo]

/Spett.le [inserire denominazione della persona giuridica],

con la presente si informa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014, che, in ragione dell'incarico di _____⁽¹⁾ da Lei ricoperto [oppure, se persona giuridica: ricoperto da [inserire denominazione sociale] in Digital Bros S.p.A. (la "Società" o "Digital Bros") il suo nominativo è stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di DIGITAL BROS e trovano applicazione nei Suoi confronti, in qualità di "Soggetto Rilevante", le disposizioni in materia di *internal dealing* di cui all'art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523.

In ragione di ciò, La invito [se persona giuridica aggiungere: nella sua qualità di legale rappresentate di [inserire denominazione sociale] a:

- esaminare con cura l'allegata "Procedura *Internal Dealing*" della Società (la "Procedura"), che descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da essa posti, tra l'altro, anche in capo alle "Persone Strettamente Legate" ai Soggetti Rilevanti", unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del "Modello di Notifica" di cui all'Allegato A/ B⁽²⁾ alla Procedura, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di comunicazione conseguenti all'eventuale negoziazione di Strumenti Finanziari di DIGITAL BROS (in particolare, azioni o obbligazioni) o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Sua [ovvero, se persona giuridica: da parte di [inserire denominazione sociale]], restituirmi la dichiarazione di accettazione e presa visione, in calce alla presente, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della Procedura e dei relativi allegati.

Si informa infine che i dati personali comunicati alla Società sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima DIGITAL BROS, del Registro *Internal Dealing* previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. IV, paragrafo 1 della Procedura. I predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità con il D.Lgs.

n. 196/2003 e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di *internal dealing* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott./la dott.ssa [inserire nominativo] della Società, domiciliato/domiciliata presso la sede amministrativa di DIGITAL BROS S.p.A., Via Tortona, 37 20144 Milano.

Nel porgere i nostri più cordiali saluti, si invita a contattare il sottoscritto ai seguenti recapiti per qualsiasi informazione e/o chiarimento fosse necessario in relazione alla presente comunicazione e ai suoi allegati: [inserire recapiti].

, _____

[Inserire nominativo e firma del Soggetto Preposto]

Per presa visione

[Luogo e Data]

[Inserire nominativo e firma del Soggetto Rilevante - se persona giuridica inserire il nominativo del legale rappresentate di [inserire denominazione sociale]

¹ Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di "Soggetto Rilevante" ai fini della disciplina dell'*internal dealing* (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, ovvero alto dirigente).

² Indicare Allegato B per i Soggetti Rilevanti di cui alla lettera e) dell'articolo II, paragrafo A della Procedura e "Allegato A" per tutti gli altri Soggetti Rilevanti indicati al citato paragrafo della Procedura.

Il/la sottoscritto/a _____ [nato/a a _____ il _____,
residente in, C.F. n. _____] [con sede legale in _____, P. IVA n. _____,
n. di iscrizione al Registro delle Imprese _____] in qualità di

- Soggetto Rilevante (diverso dagli Azionisti Rilevanti)
 Azionista Rilevante

ai sensi della vigente procedura in materia di *internal dealing* approvata dal consiglio di amministrazione di Digital Bros S.p.A. (la “**Società**”), le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate,

dichiara

(i) di aver preso atto di essere stato/a identificato/a quale

- Soggetto Rilevante (diverso dagli Azionisti Rilevanti)
 Azionista Rilevante

ai sensi della Procedura e degli obblighi derivanti da tale identificazione ed indica i seguenti recapiti personali (mail \ numero telefonico) agli effetti della Procedura

_____;

ai sensi della Procedura e degli obblighi derivanti indica i dati (Nome – Cognome – Codice Fiscale – Indirizzo – Recapito telefonico e mail) delle seguenti Persone Strettamente Legate

_____;

(ii) di aver ricevuto la Procedura e di aver preso atto delle disposizioni in essa contenute, di accettarle e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle stesse;

(iii) di impegnarsi a rendere nota alle proprie Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 7, del TUF;

(iv) di aver ricevuto dalla Società, in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato ed integrato (il “**Codice Privacy**”) e di essere stato informato, oralmente o per iscritto, che:

(a) i Dati Personali saranno trattati unicamente per le specifiche finalità e nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi indicati nella Procedura e nella normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti;

(b) è tenuto a conferire alla Società i soli Dati Personali necessari al raggiungimento delle specifiche finalità di cui alla precedente lettera (a), il cui mancato conferimento renderebbe impossibile l’ottemperanza alle predette finalità e obblighi a pena di sanzione;

(c) i Dati Personali potranno essere comunicati a terzi, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità e agli obblighi indicati nella precedente lettera (a);

(d) restano ferme le garanzie di cui all’articolo 7 del Codice *Privacy*, tra cui:

- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali, anche se non ancora registrati;
- il diritto di conoscere l’origine, le finalità, le modalità del trattamento, la logica applicata in

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza nei limiti di cui supra;

- il diritto di ottenere (i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei Dati Personali, (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione della Procedura e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché (iii) l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati Personali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di Dati Personali, ancorché pertinenti allo scopo per il quale sono stati ricevuti;

(v) di esprimere, con la firma della presente ai sensi dell'articolo 23 del Codice *Privacy*, il consenso al trattamento dei propri Dati Personali, che la Società potrà trattare nei limiti e con le modalità indicati al precedente punto (iv).

Luogo Data

Nome

ALLEGATO A

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO B
Modello di
Comunicazione per
Azionisti

In base all' Allegato 6 al Regolamento Emittenti recante «*Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti")*», come aggiornato dalla Consob con delibera n. 19925 del 22 marzo 2017.

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti")

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

- a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
- b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
- c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;
- d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, *e-mail* o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet;

ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA CHIUNQUE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHÉ OGNI ALTRO SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
b) ²	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale: <input type="checkbox"/></p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>

¹ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione
[Per le persone fisiche: nome e cognome.]*

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

3	Dati relativi all'emittente		
a) ³	Nome		
b) ⁴	LEI		
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione		
b) ⁵	Natura dell'operazione		
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i		
		Prezzo/i	Volume/i
d) ⁷	Data dell'operazione		
e)	Luogo dell'operazione	<i>Nome della sede di negoziazione:</i> <i>Codice di identificazione:</i> «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>	

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.]

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.]

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora

Allegato C

ELENCO DELLE OPERAZIONI INCLUSE NELLE OPERAZIONI RILEVANTI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un *Soggetto Rilevante* o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento(UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento(UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il *Soggetto Rilevante*, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un *Soggetto Rilevante*;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni od obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

• Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 le Operazioni Rilevanti comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una *Persona Rilevante*⁷;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un *Soggetto Rilevante*, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una *Soggetto Rilevante*; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.